

PER SERVIZI DIVERSI DALLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E/O DELEGA DI PAGAMENTO – La Giunta di Regione Lombardia sottoscrive la convenzione in nome e per conto delle altre Amministrazioni

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito definita “**Convenzione**”).
2. Il Proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi rispetto alle condizioni applicate al mercato, come esplicitamente definito nei documenti allegati alla domanda.
3. Le Amministrazioni, qualora richiesto dal Proponente e verificata la disponibilità, si impegnano a mettere a disposizione del Proponente uno spazio all’interno delle sedi per incontrare i possibili Beneficiari dei servizi.
4. Le Amministrazioni provvederanno a divulgare - sulla propria piattaforma interna e nelle ulteriori forme ritenute idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari - il contenuto della presente Convenzione, tramite pubblicazione delle agevolazioni offerte. In particolare, le Amministrazioni pubblicheranno la Convenzione sul proprio sito *Intranet*, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche che il Proponente si impegna a trasmettere.
5. Le Amministrazioni utilizzeranno il marchio del Proponente solo ai fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione. L’utilizzo dei segni distintivi delle Amministrazioni dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato.
6. Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell’esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.
7. I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.
8. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all’Amministrazione tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogati in virtù della presente Convenzione.
9. Le Amministrazioni si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione senza preavviso qualora:
 - il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della Convenzione medesima, ovvero necessari per l’esercizio della prestazione offerta;
 - il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
 - sia venuto meno l’interesse al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
 - sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Amministrazioni e Proponente;
 - nell’esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative delle Amministrazioni;
 - vengano utilizzati in modo improprio e senza autorizzazione i simboli e i loghi delle Amministrazioni.
10. In ogni caso, a ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno tre mesi.

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE

11. Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.
12. I contenuti della presente Convenzione non comportano alcun onere per le Amministrazioni.
13. La Convenzione avrà la durata di ventiquattro mesi (24) a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.
14. È espressamente convenuto che in capo alle Amministrazioni non potrà gravare alcun impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibile alla medesima.
15. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E/O DELEGA DI PAGAMENTO – i destinatari, in questo caso, possono essere esclusivamente i dipendenti e ogni Amministrazione interessata dovrà sottoscrivere apposita convenzione col Proponente

1. Possono contrarre finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento di quote fino ad un quinto dello stipendio i soggetti che intrattengono con l'Amministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la scadenza del contratto sia successiva a quella del piano di ammortamento del finanziamento.
2. La durata massima dei prestiti è di dieci anni, pari a 120 rate mensili.
3. Il dipendente dell'Amministrazione che intenda ottenere il finanziamento deve preventivamente richiedere all'Amministrazione medesima il "certificato di stipendio uso cessione/delega" relativa ai propri emolumenti.

Tale certificazione può essere richiesta all'Amministrazione direttamente dal dipendente o dall'Istituto, cui il dipendente avrà rilasciato apposita delega.

La quota oggetto di cessione o di delegazione di pagamento deve essere unica e non può superare il quinto della retribuzione mensile del personale che rilasci apposita delega all'Amministrazione in favore dell'Istituto.

Qualora l'importo di cui al comma precedente, unitamente alla quota dello stipendio oggetto di cessione ai sensi della L. 180/50, riduca lo stipendio netto disponibile al di sotto della misura del trattamento minimo pensionistico come determinato annualmente dall'INPS, la quota oggetto di cessione o di delegazione di pagamento deve essere ridotta nella misura necessaria al rispetto del suddetto trattamento pensionistico minimo.

Il certificato di stipendio uso delega rilasciato dall'Amministrazione riporterà l'importo della quota delegabile, determinato come sopra sulla base delle risultanze contabili alla data del rilascio della certificazione stessa.

4. La domanda per la concessione del prestito dovrà essere presentata dal richiedente all'Istituto che provvederà all'istruttoria ed alla raccolta della documentazione contrattuale secondo le procedure interne previste.

Il contratto di finanziamento, contenente la cessione o la delegazione di pagamento, sottoscritto dal dipendente richiedente, dovrà essere notificato all'Amministrazione via PEC, all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it

La notifica del contratto potrà avvenire anche mediante utilizzo di posta elettronica certificata così da garantire una più rapida tempistica nelle procedure operative.

Entro 7 giorni dalla ricezione della notifica del contratto, previa verifica dei requisiti di legge e delle condizioni previste dalla presente Convenzione, l'Amministrazione comunica all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata l'applicabilità delle trattenute come previsto dal contratto di finanziamento ("Atto di Benestare") o l'assenza dei requisiti necessari per effettuare dette trattenute.

Nella comunicazione di "Benestare" l'Amministrazione indicherà il mese di decorrenza delle trattenute.

La notifica del contratto a cura dell'Istituto e la successiva comunicazione di "Benestare" o di non fattibilità da parte dell'Amministrazione potranno avvenire anche mediante utilizzo di Posta Certificata così da garantire una più rapida tempistica nelle procedure operative.

5. L'Amministrazione effettua le trattenute entro il secondo mese successivo alla notifica del contratto. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero delle mensilità arretrate.

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE

In caso di estinzione anticipata del prestito, l'Istituto provvede a comunicare l'evento tempestivamente all'Amministrazione indicando il mese da cui non dovranno essere più trattenute le rate.

Eventuali rate non dovute, comunque trattenute dall'Amministrazione e versate all'Istituto, saranno rimborsate direttamente ai dipendenti.

L'Amministrazione si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei dipendenti secondo il piano di rimborso definito nel contratto di finanziamento. I versamenti delle quote ritenute verranno accreditati dall'Amministrazione sul conto corrente bancario intestato al Proponente, entro il mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Ogni modifica delle coordinate bancarie ivi indicate dovrà essere comunicata dal Proponente con preavviso di almeno 3 mesi.

Al termine dell'ammortamento naturale del prestito, nel caso si fossero verificate per qualsiasi causa riduzioni di quote trattenute parziali o totali rispetto alla quota originaria, l'Amministrazione provvederà ad effettuare ulteriori trattenute, ciascuna fino ad un massimo del quinto disponibile, a favore del Proponente fino al concorso dell'importo originario totale da rimborsare.

6. In caso di provvedimento di revoca o di sospensione del diritto alla retribuzione, l'Amministrazione si impegna a darne comunicazione all'Istituto entro 15 giorni dalla data in cui è stato notificato al dipendente il provvedimento adottato.

In caso di riduzione dello stipendio per qualsivoglia motivo, la quota ceduta o delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

7. I prestiti devono essere garantiti da polizza per il rischio vita e perdita di impiego per le cessioni e rischio vita per le delegazioni, a favore dell'Istituto secondo quanto previsto dalla legge 180/1950.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo o di decesso del dipendente, l'Amministrazione si impegna a darne comunicazione all'Istituto entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell'evento stesso al fine di consentire alla stessa di attivare le garanzie assicurative obbligatorie previste per legge.

8. L'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento entro 30 giorni dalla data in cui l'estinzione ha avuto effetto.

L'Amministrazione provvede a sospendere il pagamento delle trattenute entro 60 giorni dalla notifica della predetta comunicazione dandone notizia al dipendente e all'Istituto.

Qualora l'estinzione anticipata sia avvenuta per contrarre con l'Istituto un nuovo contratto di finanziamento, si applicano le disposizioni di cui agli art. 6 e seguenti della presente procedura.

9. Il rimborso dei finanziamenti dovrà essere previsto in rate mensili costanti secondo multipli di 12 e fino ad un massimo di 120 mensilità (10 anni).

L'età massima dei dipendenti a scadenza del finanziamento non potrà superare i 72 anni di età per la cessione del quinto.

L'Istituto dovrà provvedere alla copertura assicurativa obbligatoria attraverso la stipula di apposite polizze con primarie compagnie assicuratrici di propria scelta.

L'Istituto si impegna ad applicare ai contratti di finanziamento un TAEG massimo che sia comunque inferiore al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze recante disposizioni in materia di usura relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" per le delegazioni di pagamento e alla categoria "Prestiti contro Cessione del Quinto" per le cessioni del quinto, di almeno 8 punti percentuali.

Con cadenza trimestrale i tassi soglia convenzionali saranno aggiornati in relazione al parametro usura come determinato da Banca d'Italia per il periodo di riferimento.

10. Qualora abbiano luogo sequestri o pignoramenti sulle retribuzioni dei dipendenti dopo una cessione o delegazione di pagamento già perfezionata in favore dell'Istituto, l'Amministrazione dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 69 della L. 180/1950.

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE

11. Il prestito garantito dalla cessione o dalla delegazione di pagamento del quinto dello stipendio comporta per l'Amministrazione la gestione dello sviluppo di apposite procedure amministrative ed informatiche.

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero delle delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

L'Istituto provvederà a trattenere gli importi spettanti all'Amministrazione con versamento e rendicontazione annuale sul conto di Regione Lombardia così come previsto dalla circolare MEF-RGS 30 del 20/10/2011 (all. H) e ss.mm.ii.

12. L'Amministrazione garantisce l'informazione della Convenzione ai dipendenti attraverso la pubblicazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale nonché attraverso ulteriori forme di comunicazione che consentano la più ampia e capillare divulgazione nei confronti dei potenziali soggetti richiedenti. L'Istituto potrà consentire l'utilizzo del proprio logo per le finalità di comunicazione di cui al presente articolo, senza che ciò comporti alcun corrispettivo da parte dell'Ente.